



**Tribunale di Bari**  
**Terza sezione civile**

**R.G. n. JJJ/XIX**

**Il Giudice,**

sciogliendo la riserva assunta nel verbale d'udienza del X.II.XXI;

letti gli atti e sentite le parti;

osservato <<che la stampa della pagina web ha il valore probatorio che il codice civile, all'art. 2712, riconnette alla riproduzioni meccaniche, disponendo che le stesse fanno piena prova dei fatti e cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime>> (Trib. Bari, 11/06/2007);

rilevato che il convenuto ha genericamente disconosciuto che le schermate di pagina web-social *Facebook* rivestano <<efficacia probatoria>> ai sensi dell'art. 2712 c.c., in sostanza contestando soltanto l'ascrivibilità di valore probatorio a una pagina web, stante l'ontologica modificabilità e volatilità dei relativi contenuti, e non anche la conformità ai fatti ivi rappresentati delle relative schermate (fatti peraltro ammessi, nella loro effettiva verifica, in comparsa);

considerato, tuttavia, che per costante giurisprudenza (cfr. Cass. pen., n. 101/2017), da adattarsi allo *standard* probatorio civilistico, per l'integrazione di condotta diffamatoria a mezzo di strumenti telematici è necessario che <<*i commenti diffamatori, pubblicati tramite post sul social network Facebook*>> possano, <<*pur in assenza dell'indicazione di nomi, riferirsi oggettivamente ad una specifica persona*>>, ovvero sia che (Cass. pen., n. 39763/2017) l'individuazione del destinatario dell'offesa debba <<*essere deducibile, in termini di affidabile certezza (ndr, probabilità) dalla stessa prospettazione dell'offesa, sulla base di un criterio oggettivo, non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di soggetti che ritengano di potere essere destinatari dell'offesa*>>;

ritenuto che, prima di pronunciarsi sulle richieste istruttorie e vista la forte alea finanche degli esiti della fase istruttoria, sia opportuno oltre che conveniente per le parti ai fini di contenere i costi e i tempi della presente lite giudiziaria, formulare, *ex art. 185 bis c.p.c.* una proposta di conciliazione nei termini che seguono:

- abbandono della causa e spese compensate;

**p.q.m.**

riservato ogni altro provvedimento, anche istruttorio;

RINVIA la causa all'udienza del XII.VI.XXI per la verifica dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa *ex art 185 bis cpc.*

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Bari, XX/II/XXI

Il Giudice

Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT Dott.ssa CC.